

**Edizione di martedì 15 Dicembre 2020**

## **CASI OPERATIVI**

**Quali sono i contenuti della comunicazione ex articolo 171 L.F.?**  
di **EVOLUTION**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Flag per la documentazione TP e dichiarazione integrativa nel nuovo provvedimento**  
di **Ennio Vial**

## **ACCERTAMENTO**

**Accertamento induttivo ad ampio raggio**  
di **Angelo Ginex**

## **CRISI D'IMPRESA**

**Il consumatore e la procedura di ristrutturazione dei debiti nel CCII**  
di **Francesca Dal Porto**

## **IVA**

**Spese a favore di terzi e detrazione Iva**  
di **Roberto Curcu**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**  
di **Andrea Valiotto**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Quali sono i contenuti della comunicazione ex articolo 171 L.F.?***

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

## LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: ASPETTI ORDINARI E STRAORDINARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***L'articolo 171 L.F. prevede che il commissario giudiziale convochi i creditori e comunichi loro tutta una serie di informazioni. Quali sono i contenuti della comunicazione in oggetto?***

L'articolo 171 L.F. prevede che il commissario giudiziale debba inviare a tutti i creditori un avviso contenente:

- la data di convocazione,
- la proposta del debitore,
- il decreto di ammissione,
- il suo indirizzo di posta elettronica certificata,
- l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario,
- l'avvertimento di cui all'articolo 92, comma 1, n. 3) L.F..



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Flag per la documentazione TP e dichiarazione integrativa nel nuovo provvedimento***

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Abbiamo già avuto modo di segnalare, in un **precedente intervento** (“[Documentazione da transfer price e nuovo provvedimento: flag nella dichiarazione integrativa](#)”), come il **provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 0360494 del 23.11.2020**, diramato in tema di **documentazione da transfer price**, ponga **non pochi dubbi applicativi** in capo agli operatori.

In questa sede vogliamo concentrarci sul tenore dei **par. 6.1 e 6.2**, che affrontano il tema della **dichiarazione integrativa**, con particolare attenzione al par. 6.1.

La **prassi** degli operatori, al riguardo, pur con le **inevitabili incertezze del caso**, è orientata nel ritenere **ammissibile la presentazione di una dichiarazione integrativa** finalizzata ad indicare il **possesso della documentazione utile ai fini della penalty protection**.

Senza scomodare le previsioni in tema di **remissione in bonis**, ci si può limitare a ricordare il principio della **emendabilità della dichiarazione** fatto proprio dall’Agenzia con la **risoluzione 12/E/2006** e considerato espressione del **principio della tutela dell’affidamento** e della **buona fede del contribuente**. **Non vi è quindi apprezzabile motivo** per negare l’indicazione in un **momento successivo della sussistenza della documentazione TP**.

In questo contesto, si inseriscono i due **paragrafi 6.1 e 6.2 del provvedimento** in relazione ai quali, autorevole dottrina, soprattutto con riferimento al secondo, ha evidenziato la **poca chiarezza**. Il par. 6.1, innanzitutto, prevede che per i soggetti che detengono la documentazione da **transfer price**, la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate viene effettuata con la presentazione della **dichiarazione annuale dei redditi**. Fin qui non vi sono osservazioni da fare. La previsione si pone in piena **continuità** col passato.

Il Provvedimento, tuttavia, prosegue stabilendo che, **in caso di successiva**

**dichiarazione** presentata, ai sensi dell'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), per correggere **errori od omissioni** derivanti dalla **non conformità al principio di libera concorrenza** delle condizioni e dei prezzi di trasferimento e che abbiano determinato l'indicazione di un **minore imponibile** o, comunque, di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore credito, **la documentazione da TP può essere integrata o modificata** e la relativa specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate viene effettuata **unitamente alla presentazione della suddetta dichiarazione**.

Possiamo evidenziare alcuni punti fermi. Innanzitutto **la norma non riguarda l'emendabilità al di fuori dei casi del [comma 8](#) e [8 bis](#)**, ossia quella che **prescinde da una rettifica a sfavore** (ravvedimento) o a favore del contribuente, nel cui alveo possiamo inserire anche il **flag** successivo della casella della documentazione. Il par. 6.1, infatti, affronta esclusivamente il caso della **dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente**. Si tratta, infatti, di una **correzione di errori che hanno determinato, all'epoca, un minor imponibile**. Nel momento in cui questi errori sono corretti, l'imponibile crescerà. In questo caso, secondo il par. 6.1, la documentazione da TP può essere integrata, ma la cosa va **segnalata all'Ufficio**.

**L'unica interpretazione ragionevole** è quella per cui la **nuova documentazione**, che giustifica i nuovi prezzi, **non comporta il venir meno della *penalty protection***. Ciò, tuttavia, a condizione di comunicare il fatto all'Agenzia, magari con una **apposita casella** ulteriore che apparirà nel Modello Redditi 2021 per il 2020. La previsione si rende necessaria atteso che ora serve la **firma digitale con marca temporale**.

**Non viene invece disciplinato il caso opposto** della correzione della documentazione a seguito di **modifiche che rettificherebbero la vecchia dichiarazione** con indicazione un minore imponibile (dichiarazione integrativa a favore del contribuente). La rettifica della documentazione non pare in questo caso possibile.

Rimane comunque da osservare come **la norma non preveda alcunché** in relazione alla **emendabilità della dichiarazione per segnalazione della sussistenza della documentazione**. In questo caso, pertanto, devono valere le considerazioni fatte in precedenza, per cui **non vi sono ragioni ostative ad ammettere l'integrabilità del *flag* inizialmente omissivo**.

Segnaliamo, da ultimo, come deve essere ammessa anche la **emendabilità della dichiarazione dei redditi per segnalare la successiva assenza della documentazione da TP** di cui era stata segnalata in passato l'esistenza. Il caso appare, invero, abbastanza strano. Tuttavia, potrebbe essere il caso in cui **non sia più rinvenibile la documentazione** a causa della **perdita dei dati** del sistema informatico o a causa di un incendio che ha distrutto la copia cartacea di una documentazione non più conservata in formato elettronico. Affronteremo in un successivo intervento il contenuto, invero più oscuro, del **successivo par. 6.2**.

## ACCERTAMENTO

---

### **Accertamento induttivo ad ampio raggio**

di Angelo Ginex



L'**accertamento induttivo** o extracontabile è disciplinato dall'[articolo 39, comma 2, D.P.R. 602/1973](#), il quale consente la determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sulla base **di dati o notizie raccolti** dall'Amministrazione finanziaria o **venuti a sua conoscenza**, nonché sulla base di **presunzioni semplicissime**, ovvero anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Dunque, tale tipologia di accertamento, che consente di **prescindere**, in tutto o in parte, dalle **risultanze contabili**, *«rappresenta un **sistema eccezionale**, che si pone evidentemente all'estremo opposto di quello analitico-contabile ed applicabile **solo in presenza degli specifici presupposti indicati**»* dal **comma 2** del citato **articolo 39**, così come sottolineato dalla stessa Guardia di Finanza nella nota **circolare n. 1/2018**.

D'altronde, è costante in giurisprudenza l'affermazione del **principio di diritto** secondo cui *«nel caso in cui l'accertamento sia condotto con **metodo induttivo** a termini dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, l'amministrazione ha facoltà di **prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili** in quanto esistenti e può fondare l'accertamento su **presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza**, con **inversione dell'onere della prova** in capo a parte contribuente, di provare che il reddito accertato non è stato conseguito»* (cfr. [Corte di Cassazione, ordinanza n. 20793 del 30.09.2020](#)).

Con riferimento alle **condizioni di applicabilità** di tale metodologia di accertamento, premesso che la **casistica** è piuttosto **ampia**, si rammenta che sono tali:

- l'**omessa presentazione** della dichiarazione;
- la **mancata indicazione** del reddito d'impresa in dichiarazione;
- la rilevazione, mediante verbale d'ispezione, di **contabilità omessa, sottratta, non disponibile e inattendibile**;
- l'**inottemperanza** del contribuente agli inviti disposti dagli uffici;
- le **irregolarità dichiarative** relative agli studi di settore.

In relazione **all'inottemperanza del contribuente** agli inviti dell'Amministrazione, occorre evidenziare che l'accertamento induttivo viene considerato **legittimo** persino quando sia stato fissato un **termine** per esibire i documenti **inferiore a 15 giorni**, poiché ciò, in presenza di una mancata produzione delle scritture contabili, evidenzia un comportamento *“assolutamente negligente e non cooperativo”* (cfr. **CTR Lazio, sentenza n. 2635/2020**).

Rimanendo in tema di **vizi** concernenti la **contabilità in generale**, è d'uopo sottolineare come anche la **mancata redazione dell'inventario** sia sufficiente a far scattare l'accertamento induttivo a carico dell'impresa.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato infatti che la mancata redazione dell'inventario, a maggior ragione nell'ipotesi in cui si abbiano **gravi discordanze** nelle consistenze delle rimanenze finali e di quelle iniziali, è di per sé sola **sufficiente a giustificare** il ricorso all'accertamento col **metodo induttivo**, per la particolare **importanza** di tale documento nella **fedele ricostruzione** dei flussi economici dell'impresa (cfr. [Corte di Cassazione, ordinanza n. 19658 del 21.09.2020](#)).

Quanto alla **documentazione extracontabile** idonea a rivelare l'inattendibilità delle scritture contabili, occorre rimarcare che è stato ritenuto **legittimo** anche l'accertamento induttivo basato sui **dati rinvenuti nel computer** di una dipendente, atteso che tale scoperta **inverte l'onere della prova** in capo al contribuente, consentendo all'Amministrazione finanziaria di prescindere dal bilancio e dalle scritture contabili, nonché di utilizzare **presunzioni semplicissime** (cfr. [Corte di Cassazione, ordinanza n. 20793 del 30.09.2020](#)).

In tale contesto, si è altresì affermato come l'accertamento induttivo possa fondarsi anche sull'eventuale **non corrispondenza** tra il numero degli **scontrini fiscali emessi** e i **pagamenti ricevuti** tramite Pos e carte di credito, quando il contribuente non abbia prodotto gli scontrini mancanti, né abbia validamente giustificato la loro mancanza.

Nella specie, il **dato oggettivo** di pagamenti tramite Pos e carte di credito in **numero superiore** agli scontrini emessi va inquadrato e valutato come **fatto noto** determinante per il sorgere della **presunzione** di maggiori ricavi, con conseguente **onere in capo al contribuente** di provare, con idonea documentazione, l'assenza di qualsiasi discordanza e di giustificare con documenti fiscali tutti gli incassi rilevati dall'Ufficio (cfr. [Cassazione, ordinanza n. 15586 del 22.07.2020](#)).

Da ultimo, si rileva che l'**omessa annotazione dei ricavi**, oltre a legittimare una **ricostruzione induttiva** della capacità reddituale del contribuente, determina **conseguenze anche in sede penale**.

Infatti, sovente la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento circa la **responsabilità dell'imputato** per omessa annotazione di ricavi, sia **sull'informativa della GdF** che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso un'indagine sui dati di mercato, che **sull'accertamento induttivo** dell'imponibile operato dall'ufficio finanziario quando la **contabilità** imposta dalla legge **non** sia stata **tenuta**

**regolarmente** (cfr. [Cassazione, sentenza n. 26084 del 16.09.2020](#)).



## CRISI D'IMPRESA

# *Il consumatore e la procedura di ristrutturazione dei debiti nel CCII*

di **Francesca Dal Porto**

Seminario di specializzazione

## LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Un **apposito capo del codice della crisi** di impresa e dell'insolvenza è riservato alle **procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento**, attualmente disciplinate nella **L. 3/2012**.

In particolare, **tale ultima Legge** prevede per il **consumatore** (intendendosi come tale il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) la possibilità di ricorrere, a sua discrezione, in caso di sovraindebitamento, a **due diverse procedure**:

- l'accordo di ristrutturazione dei debiti ([articolo 7, comma 1, L. 3/2012](#));
- il **piano del consumatore** ([articolo 7, comma 1 bis, L. 3/2012](#)).

Trattasi di **due istituti molto diversi**: in particolare, nel primo la **proposta** è sottoposta a **votazione** dei creditori e deve raggiungere determinate maggioranze per essere omologata ([articoli 10 – 12 L. 3/2012](#)).

Nella **seconda procedura**, invece, il piano è **omologato dal giudice**, una volta che questi abbia effettuato una valutazione di **meritevolezza** in ordine al comportamento tenuto dal consumatore ([articolo 12 bis L. 3/2012](#)), **senza alcuna votazione dei creditori**.

**Nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza il consumatore ha solo una strada da percorrere**, in caso di sovraindebitamento: la **procedura di ristrutturazione dei debiti** disciplinata dagli **articoli 67 e ss. CCII**.

Tale procedura, come il **piano del consumatore della L. 3/2012**, **non è sottoposta alla votazione** dei creditori; presenta però significative differenze rispetto all'analogo istituto.

Per quanto riguarda i **requisiti soggettivi** per l'accesso alla procedura, l'[articolo 69 CCII](#)



richiede che il **consumatore**, in stato di sovraindebitamento:

- **non sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la proposta;**
- **non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;**
- **non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.**

L'[articolo 7, comma 2, L. 3/2012](#) prevede invece che **la proposta non sia ammissibile** quando il consumatore:

- **abbia fatto ricorso**, nei precedenti cinque anni, ai **procedimenti di cui alla stessa L. 3/2012** (con il codice della crisi si chiede invece che ci sia stata esdebitazione);
- abbia subito, per cause a lui imputabili impugnazione, **risoluzione, revoca o cessazione degli effetti dell'accordo;**
- abbia fornito documentazione che **non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione** economica e patrimoniale.

L'[articolo 67, comma 2, CCIII](#) prevede, inoltre, che la **domanda di ristrutturazione dei debiti sia corredata da tutta una serie di documenti e informazioni:**

- **elenco dei creditori** con evidenza delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- consistenza e composizione del **patrimonio** del consumatore;
- **atti di straordinaria amministrazione** compiuti negli ultimi 5 anni;
- **dichiarazione dei redditi** degli ultimi 3 anni;
- indicazione di tutte le **entrate del debitore e del suo nucleo familiare**, con specificazione della cifra necessaria al mantenimento della famiglia.

L'[articolo 9 L. 3/2012](#), nell'indicare i **documenti necessari** a corredo della proposta del consumatore, è meno dettagliato: per i **creditori, non è prevista l'indicazione delle cause di prelazione**, per il patrimonio del debitore si chiede di indicare solo quali siano i beni (senza precisazione della consistenza degli stessi), gli **atti di disposizione da indicare sono generici** (non si fa cenno al fatto che si tratti di atti di straordinaria amministrazione), **non si chiede infine di indicare le entrate del nucleo familiare.**

L'[articolo 68, comma 2, CCII](#), prevede altresì che alla domanda debba essere allegata una **relazione dell'OCC** (organismo di composizione della crisi) che deve contenere:

- l'indicazione delle **cause dell'indebitamento** e della **diligenza** impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle **ragioni dell'incapacità** del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla **completezza ed attendibilità** della documentazione presentata;
- l'indicazione presunta dei **costi della procedura** (novità).

Altra novità del CCII degna di nota è che è richiesto all'OCC di indicare, nella relazione suddetta, se **il soggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, abbia **tenuto conto del merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo **reddito disponibile**, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

L'[articolo 9 L. 3/2012](#), nel caso del **piano del consumatore**, richiede, da parte dell'OCC, sia l'attestazione sulla fattibilità del piano, sia una relazione particolareggiata con tutta una serie di informazioni che, in parte, sono state riprese dall'[articolo 68, comma 2, CCII](#).

Con il codice della crisi d'Impresa, **nella procedura di ristrutturazione che interessa il consumatore**, quindi, **non è più richiesta all'OCC l'attestazione di fattibilità**, presente invece nella [L. 3/2012](#).

L'[articolo 67, comma 3, CCII](#) stabilisce che la proposta possa avere ad oggetto anche la falcidia e la **ristrutturazione di debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio**, del TFR o della pensione.

Tale possibilità **non è espressamente contemplata dalla L. 3/2012**, sebbene la giurisprudenza si sia espressa, in più occasioni, **favorevolmente alla possibilità di stralcio del credito** vantato dal cessionario del quinto dello stipendio, negli stessi termini previsti per gli altri **creditori**.

In altre parole, con il CCII è chiaramente precisato che il **consumatore**, con la proposta formulata, può prevedere uno **stralcio del credito** anche per il soggetto in favore del quale sia stato ceduto un quinto del proprio stipendio: ottenendo così di poter utilizzare pienamente la **busta paga mensile**, che sarà destinata ai **creditori** nel loro complesso, con **parità di trattamento**.

Altra novità degna di rilievo, rispetto alla procedura della **L. 3/2012**, è quanto stabilito dal **comma 5 dell'articolo 67 CCII**, ossia la possibilità di prevedere nella proposta che il debitore possa **continuare a pagare, alle scadenze convenute, le rate del contratto di mutuo** garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore.

Questo sarà possibile quando il debitore, **alla data del deposito della domanda**, abbia adempiuto regolarmente le proprie **obbligazioni** (e quindi il contratto di mutuo non sia stato risolto per inadempimento) o se il **giudice autorizza il debitore al pagamento del debito** per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Per quanto riguarda, infine, l'**omologazione del piano**, l'[articolo 70, comma 7, CCII](#) sembra **circoscrivere il sindacato del giudice** rispetto a quanto invece previsto dall'[articolo 12 bis, comma 3, L. 3/2012](#).

L'[articolo 70, comma 7, CCII](#) prevede, infatti, che il giudice, verificata l'**ammissibilità giuridica** e la **fattibilità economica** del piano, risolta ogni contestazione, **omologa il piano con sentenza**.

L'[articolo 12 bis, comma 3, L. 3/2012](#), richiede invece che il **giudice** per **omologare il piano**:

- verifichi **fattibilità del piano** (già attestata dall'OCC);
- verifichi l'**idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti** impignorabili;
- **escluda** che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la **ragionevole prospettiva di poterle adempiere**;
- **escluda** che il consumatore abbia **colposamente determinato il sovraindebitamento** (anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali).

## IVA

### **Spese a favore di terzi e detrazione Iva**

di **Roberto Curcu**

Master di specializzazione

## TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Come noto, l'**Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi** e sulle importazioni è **detraibile** qualora sia **"inerente"**, cioè correlata allo **svolgimento di una attività economica**; inoltre, anche in presenza di tale nesso, la detrazione è consentita qualora l'attività economica sia assoggettata ad Iva, posto che lo svolgimento di attività o di **operazioni esenti o escluse da Iva non dà, in genere, diritto alla detrazione dell'Iva**.

**La inerenza di una spesa ad una attività soggetta ad Iva può essere diretta o indiretta**: quella **diretta** si manifesta quando vi sia un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto a detrazione. Quella **indiretta**, invece, si manifesta qualora i costi facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Spese di tal genere presentano infatti un **nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche** del soggetto passivo.

Capita talvolta che il soggetto passivo Iva sostenga delle **spese nel proprio interesse, ma grazie alle quali trovano dei benefici anche dei terzi**; a tale riguardo ci si domanda se il **soggetto passivo possa detrarre integralmente l'Iva**, e/o se debba liquidare l'Iva su un corrispettivo teorico relativo alla cessione gratuita dei beni o l'erogazione gratuita dei servizi. La normativa Iva, infatti, dispone che **sono da assoggettare ad Iva le cessioni gratuite di beni e le prestazioni di servizi gratuite**, effettuate **"per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa"**.

Nel caso di spese sostenute per il proprio interesse, ma per le quali **anche soggetti terzi possono trovare beneficio**, ci si domanda se sia necessario che il soggetto passivo **riaddebiti ai terzi una parte di tali spese**, assoggettando ad Iva il corrispettivo, o se l'Iva su questo **"vantaggio privato"** debba comunque venire assolta, alla stregua di una **cessione gratuita o di una prestazione di servizio gratuita**.

Del caso si era occupata la [Corte di Giustizia nel caso C-371/07](#), nell'ambito del quale il Fisco

danese pretendeva che una impresa farmaceutica **addebitasse l'Iva sul "valore normale" di pasti offerti a dipendenti, clienti ed agenti, in occasione di *meeting* lavorativi.**

In tale causa, la Corte valutò come ci fosse un **preminente interesse del soggetto passivo nell'organizzazione dei pasti** (in particolare organizzare al meglio la riuscita dei meeting, riducendo le interruzioni necessarie per i pasti), a fronte di un **vantaggio dei partecipanti molto limitato**, posto che potevano mangiare solo ciò che aveva previsto il soggetto passivo Iva (trattavasi, in particolare, di *buffet*), nel tempo, nel luogo e con la compagnia stabilita dallo stesso. In tale caso, la Corte ritenne che **nessun addebito era richiesto per liquidare l'Iva sul "valore normale" del vantaggio ricevuto dagli ospiti.**

Analogamente, la Corte di Giustizia ritenne, in due sentenze molto distanti temporalmente tra di loro ([C-258/95](#) e [C-124/12](#)), che **nessun addebito è richiesto dal datore di lavoro che ritenga di sostenere delle spese di trasporto per portare i propri dipendenti, o quelli di società terze distaccati, da dei punti di raccolta al luogo dove gli stessi devono svolgere le proprie mansioni lavorative a favore dell'impresa.**

Anche in tale caso, sussistendo un **interesse dell'impresa**, preminente rispetto al vantaggio ottenuto dai lavoratori, **nessun addebito è richiesto.**

Dopo tali sentenze, che **negavano di fatto la possibilità di chiedere la liquidazione dell'Iva** su cessioni o prestazioni gratuite effettuate **nei confronti di terzi**, quando le spese sostenute dal soggetto passivo vanno anche a loro vantaggio, ci si poteva interrogare se **potesse essere limitato il diritto alla detrazione a monte, sull'Iva gravante tali spese.** La questione, è stata risolta dalla [Corte di Giustizia nella sentenza C-405/19](#), pubblicata lo scorso ottobre.

In tale causa, una impresa costruiva dei **fabbricati** su terreni originariamente appartenenti a terzi, e con la cessione dei fabbricati, effettuata dall'impresa, si perfezionavano anche delle **cessioni di quote indivise del terreno, che erano rimaste di proprietà dei terzi** e che quindi **da questi venivano cedute.** La causa instaurata dalla società contro la propria amministrazione finanziaria ha ad oggetto la **piena detraibilità delle spese amministrative, di pubblicità e di intermediazione sostenute per porre in essere tali vendite.**

A tale riguardo, la Corte **distingue le spese tra quelle direttamente correlate alle operazioni attive, e quelle invece correlate solo in modo indiretto, e che quindi costituiscono spese generali del soggetto passivo.**

Per quanto riguarda le spese generali, la Corte statuisce che *"una volta accertata l'esistenza di un nesso diretto e immediato tra i servizi prestati al soggetto passivo e l'attività economica di quest'ultimo, la circostanza che detti servizi vadano a vantaggio anche di un terzo non può giustificare il fatto che il diritto a detrazione corrispondente a tali servizi sia negato al soggetto passivo, a condizione, tuttavia, che il vantaggio che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo"*.

Per quanto riguarda invece le **spese imputabili a ben determinati atti**, la Corte chiarisce che, evidentemente, **se la correlazione di tali spese non è con atti posti in essere dal soggetto passivo, ma con quelli posti in essere da soggetti terzi, il principio dell'inerenza e la conseguente detraibilità dell'Iva verrebbero meno.**

Per capire se una spesa **possa essere correlata ad atti posti in essere da terzi** anziché riferiti alle operazioni del soggetto passivo, può essere preso in considerazione anche il fatto che **esista potenzialmente la possibilità di riaddebitare al terzo una parte delle spese sostenute.**

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**



#### **La Russia, Grande Madre e piccoli padri**

Tilde Giani Gallino

Einaudi

Prezzo – 23,00

Pagine –204

Storia e contemporaneità della gran de Russia si squadernano qui, in un intenso viaggio, che racconta, nella lettura esperta dell'autrice, i risvolti psicologici dei grandi zar di ieri fino a Putin. Il libro non vuole essere una esposizione storica, di secolo in secolo, di una nazione come la Russia. L'intento dell'autrice è piuttosto quello di tracciare – in una prospettiva psicologica – un ritratto, o più ritratti, dei luoghi e della stessa immensità di questo Paese, delle sue vicende millenarie, dei popoli e delle persone che vi sono nate e vissute, parte in territori sconfinati, parte nelle città via via costruite. Il quadro si fa più affascinante, o inquietante, a misura che si presentano i protagonisti del passato, le leggende degli eroi, la brutalità dei tiranni, i vinti o i vincitori della storia. Come afferma Lucio Caracciolo nella Prefazione «Tilde Giani Gallino riesce a scavare in profondità nell'anima russa».





### Splendore e viltà


Erik Larson

Neri Pozza

Prezzo – 22,00

Pagine – 704

Il 3 settembre 1939, in risposta all'occupazione della Polonia da parte di Hitler, la Gran Bretagna dichiara guerra alla Germania, e l'intero paese si prepara ai bombardamenti e all'invasione naziste. Le istruzioni del governo, impartite alla popolazione, non smorzano affatto la gravità dell'ora: «Dove il nemico atterrerà» avvertono, «i combattimenti saranno violentissimi». Vengono smontati i segnali stradali, distribuite trentacinque milioni di maschere antigas ai civili, l'oscuramento è così totale che nelle notti senza luna i pedoni urtano contro i pali della luce e inciampano nei sacchi di sabbia. La paura di ritrovarsi i tedeschi nel giardino di casa è tale che persino gli alti vertici dello Stato si preparano a scelte estreme. Harold Nicolson, futuro segretario parlamentare al ministero dell'Informazione, e la moglie, Vita Sackville-West, mettono nel conto la possibilità di suicidarsi pur di non cadere in mano nemica. «Dovrà essere qualcosa di rapido, indolore e poco ingombrante» scrive Vita al marito. Nel maggio 1940 i bombardamenti cominciano realmente. Dapprima con attacchi apparentemente casuali, poi con un assalto in piena regola contro la città di Londra: cinquantasette notti consecutive di bombardamenti, seguiti nei sei mesi successivi da una serie sempre più intensa di raid notturni. Nel maggio 1940, alle prime incursioni aeree sul suolo britannico, il primo ministro Neville Chamberlain, sfiduciato di fatto dal parlamento, si dimette e re Giorgio vi nomina al suo posto Winston Churchill. Dal 10 maggio 1940 al 10 maggio 1941 si svolge l'anno decisivo delle sorti del Regno Unito, l'anno che si conclude con «sette giorni di violenza quasi fantascientifica, durante i quali realtà e immaginazione si fusero, segnando la prima grande vittoria della guerra contro i tedeschi». L'anno in cui «Churchill diventò Churchill – il bulldog con il sigaro in bocca che tutti noi crediamo di conoscere – e in cui tenne i suoi discorsi più memorabili, dimostrando al mondo intero che cosa fossero il coraggio e la leadership». Erik Larson lo narra in questo libro, formidabile cronaca dei giorni bui e di quelli luminosi di Churchill e della sua cerchia ristretta, e avvincente racconto dei «piccoli ma curiosi episodi che rivelano come fosse realmente la vita durante le tempeste d'acciaio di Hitler».



## **I cantieri della storia**

Federico Rampini

Mondadori

Prezzo – 19,00

Pagine – 252

Ripartire, ricostruire, rinascere. Ne abbiamo gran bisogno. La buona notizia è questa: siamo capaci di farlo. Civiltà intere sono sopravvissute a eventi terribili. Dopo ogni guerra c'è una ricostruzione. Dopo ogni depressione arriva un'età dell'ottimismo e del progresso. Federico Rampini racconta storie di tragedie collettive, sconfitte, decadenze, seguite da «miracoli». Successi costruiti partendo dalle macerie, quando tutto sembrava perduto, e invece stava per sorgere una nuova luce all'orizzonte. I cantieri dove si sono raccolte le energie e le idee, per costruire un futuro migliore. Il crollo dell'Impero romano è l'archetipo di ogni decadenza. Ogni altro impero o superpotenza ha paura di fare quella fine, cerca di capire come accadde, tenta di evitare quel destino. Nuove interpretazioni dell'antichità rivelano gli eventi fatali che possono portare una civiltà a soccombere. E quali speranze sopravvivono a quei disastri epocali. A metà dell'Ottocento l'America dello schiavismo, della guerra civile, periodo tragico in cui un popolo si è diviso a morte, lascia tracce profonde nell'America di oggi, segnata dalla questione razziale. Anche nei suoi fallimenti, quel periodo ha molto da insegnarci. La Grande Depressione degli anni Trenta è la madre di tutte le crisi nell'era contemporanea. In mezzo all'impovertimento di massa, genera uno degli esperimenti più audaci di innovazione politica al servizio dei cittadini, il New Deal. Il Piano Marshall del 1947 è un altro cantiere: con quegli aiuti l'Europa cominciò la ripresa dopo il più distruttivo dei conflitti. Ma chi ricorda oggi come funzionò? Esplorarne la storia reale illumina il dibattito attuale sul Recovery Fund nell'Unione europea post-pandemia. Dei «miracoli» nel dopoguerra quello francese era il più improbabile. La Francia subisce tre sconfitte ravvicinate – il secondo conflitto mondiale, l'Indocina, l'Algeria – e ha un sistema politico a pezzi. Il Giappone è un caso unico nella storia, dopo la guerra i giapponesi importano la liberaldemocrazia come la prescrive l'America. Le rinascite non sono mai finite: dall'incidente nucleare di Fukushima alla gestione della pandemia. Della Cina è memorabile il riscatto dopo due abissi: la Rivoluzione culturale nella seconda metà degli anni

Sessanta, il massacro di Piazza Tienanmen nel 1989. È andata ben oltre le aspettative, fino ad avverare in buona parte le previsioni di un «secolo cinese». È la reazione collettiva alla sciagura a stabilire se una comunità ne esce fiaccata oppure purificata e rinvigorita.



### **Mendel dei libri**

Stefan Zweig

Garzanti

Prezzo – 4,90

Pagine – 96

---

Nella Vienna di inizio Novecento non c'è appassionato lettore, studioso, esperto bibliofilo che non sappia chi è Jakob Mendel, vero catalogo vivente di tutto ciò che su di un libro sia mai stato stampato. Mendel è il sovrano, monomaniacale e dotato di prodigiosa memoria, di una dimensione parallela, fatta di carta e di pagine, di libri concepiti soltanto come oggetti da collezionare. Nella vita reale egli è solo, completamente incapace di ogni iniziativa concreta e sensata: siede al tavolino di un vecchio caffè, dove ha installato il suo quartier generale e da dove prodiga la propria esperienza a chiunque gli faccia visita. Ma la minaccia della guerra getta la sua ombra spettrale sull'Europa, sull'Austria e su ciò che Mendel ha di più prezioso.



### **Il lusso della giovinezza**

Gaetano Savatteri

Sellerio

Prezzo – 14,00

Pagine – 256

---

Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista, e Peppe Piccionello, sua spalla, confidente e mentore, esemplare locale carico di una saggezza pratica e antica. Sono i due nuovi spassosi investigatori dilettanti già amati da molti lettori e presto protagonisti di una serie tv che andrà in onda su Rai1. Nati e cresciuti a Màkari al livello del mare, si trovano in trasferta sulle alte Madonie per la morte di Steve, un milionario americano deciso a investire in Sicilia e ultimo datore di lavoro di Suleima, la splendida compagna di Saverio che, andato a consolarla, si trova a curiosare nelle attività dell'imprenditore. Sembra essere precipitato dal ciglio di una strada, ma per Lamanna troppe cose non tornano e qualcosa di oscuro e profondo agita i giorni e le notti di chi deve fare i conti con la propria età. Gaetano Savatteri con il suo umorismo dissacrante, fatto di battute e controsensi, racconta in un giallo carico di riflessioni sociali il dramma quotidiano del rapporto con il futuro, dello scontro tra generazioni che ha sancito la rottura del patto tra padri e figli.